

N. [REDACTED] 2012 REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] 2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Dardanelli, 46;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università Campus Biomedico di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Anna Romano, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A;

nei confronti di

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Abbamonte,

con domicilio eletto presso Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) del D.M. 21 ottobre 2010 rubricato "Ampliamento numero posti per immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010-2011 ", nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 9.527 anzichè a 10.160 come richiesto dal Ministero della Salute o nei dati superiori e ancora non noti sebbene richiesti nonchè, anche con riguardo alla nota MIUR del 17 settembre 2010, nella misura del 10% in più rispetto al contingente già bandito ex D.M. 2 luglio 2010, nella parte in cui limita l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente ai indicati per cittadini comunitari; della nota n. 1634 del 17 settembre 2010 per tutti i motivi di cui in atti; della nota del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e della tabella allegata nella parte in cui non ampliano ulteriormente i posti disponibili, nonchè del Resoconto lavori Gruppo tecnico, delle determinazioni del Ministero della del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di accordo Stato Regioni, dell'invito della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e di tutte le determinazioni sull'istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella parte in cui limitano l'incremento ai posti ivi indicati;

a1) della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia o altro organo dell'Ateneo resistente, con la quale veniva

indicato un numero di posti non conosciuto, dei successivi provvedimenti d'Ateneo di stima del contingente, nonché, ove occorra, della successiva deliberazione con la quale, in ragione della comunicata possibilità da parte del M.I.U.R. di "ampliare l'offerta formativa ", è stato deciso all'unanimità di "incrementare il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella misura del 10% rispetto a quanto previsto" anziché in numero maggiore;

b) del D.M. 21 luglio 2010, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti della residente anche non ammettendo in sovrannumero il ricorrente;

c) della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011, nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, scritte ed orali, nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione del ricorrente;

d) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione d'Ateneo solo nella parte in cui pregiudicano la collocazione del ricorrente;

dl) dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti,

ancorchè non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i 100 quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati in data 1 settembre 2010, e degli atti della predetta Commissione e dell'Ateneo con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi;

d2) dell'esito della prova orale sostenuta dal ricorrente nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello necessario per poter ottenere l'ammissione;

e) del bando stesso, anche ove interpretato nel senso di non consentire la ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

e1) del medesimo bando di ammissione, anche ove interpretato nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto al 2° anno degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce;

f) di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa deliberazione, benchè non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/ richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e ove occorrer possa
per l'accertamento

del diritto del ricorrente di essere ammesso al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e

subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna

delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

E per l'annullamento

a) del D.M. 21 ottobre 2010 rubricato "Ampliamento numero posti per immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010-2011", nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 9.527 anzichè a 10.160 come richiesto dal Ministero della Salute o nei dati superiori e ancora non noti sebbene richiesti nonchè, anche con riguardo alla nota MIUR del 17 settembre 2010, nella misura del 10% in più rispetto al contingente già bandito ex D.M. 2 luglio 2010, nella parte in cui limita l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente ai indicati per cittadini comunitari; della nota n. 1634 del 17 settembre 2010 per tutti i motivi di cui in atti; della nota del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e della tabella allegata nella parte in cui non ampliano ulteriormente i posti disponibili, nonchè del Resoconto lavori Gruppo tecnico, delle determinazioni del Ministero della del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di accordo Stato Regioni, dell'invito della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina e di tutte le determinazioni sull'istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella

parte in cui limitano l'incremento ai posti ivi indicati;

al) del verbale e della delibera del Senato Accademico del 29 settembre 2010 mediante cui veniva ratificata la richiesta di ampliamento dei posti per l'iscrizione al I anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e della deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia o altro organo dell'Ateneo resistente, con la quale veniva indicato un numero di posti non conosciuto, dei successivi provvedimenti d'Ateneo di stima del contingente, nonché, ove occorra, della successiva deliberazione con la quale, in ragione della comunicata possibilità da parte del M.I.U.R. di "ampliare l'offerta formativa", è stato deciso all'unanimità di "incrementare il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella misura del 10% rispetto a quanto previsto" anziché in numero maggiore;

b) del D.M. 2 luglio 2010, con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero il ricorrente;

c) del bando di concorso, anche ove interpretato nel senso di non consentire la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

- c1) del medesimo bando di ammissione, anche ove interpretato nel senso di non consentire gli' scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto al 2° anno degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce e in particolare per i posti liberi dichiarati dalla resistente;
- c2) del Decreto del Rettore n. 141 del 01.07.2010 "approvazione del banda di concorso per l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011";
- d) di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa deliberazione, benchè non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e ove occorrer possa;
- e) del Decreto del Rettore n. 137 del 24.06.2010 con cui veniva individuato il "Regolamento regolativo al procedimento di ammissione degli studenti al primo anno di corso" nella parte in cui prevede i criteri e le modalità selettive da applicarsi ai candidati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- f) delle graduatorie in atti (graduatoria generale, graduatoria degli ammessi all'orale, graduatoria degli immatricolati etc.) del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011, nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso;

- f1) del Verbale e della delibera del Senato Accademico del 4.09.2010 mediante quale venivano attribuiti i punteggi ai singoli candidati e stilata la graduatoria delle prove di concorso e dei relativi allegati nella parte in cui non permettono l'immatricolazione di [REDACTED] [REDACTED] al primo anno del corso di studi in Medicina e Chirurgia;
- f2) del Decreto del Rettore n. 168 del 04.09.2010 mediante cui si decretava l'ammissione al primo anno di corso in Medicina e Chirurgia a.a. 2010/2011 dei candidati indicati nell'allegato e nella parte in cui non includono [REDACTED];
- f3) del verbale e della delibera del Senato accademico del 12 maggio 2010 in merito alle revisioni delle offerte formative e piani di studio per la facoltà di Medicina e Chirurgia nella parte anche non conosciuta e in cui non si include il Coppola Vincenzo tra gli studenti ammessi al corso di laurea;
- f4) del Decreto del Rettore n. 199 del 28 ottobre 2010 mediante cui si decretava la chiusura della graduatoria degli studenti ammessi al I anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010-2011;
- g) delle indicazioni per il colloquio orale e dei parametri e criteri per la valutazione dei candidati per al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010/2011.
- h) della delibera del Senato Accademico del 14.04.2010 concernente l'immatricolazione universitaria dei cittadini stranieri per l'a.a. 2010/2011 ove interpretato nel senso di non consentire la

ridistribuzione ai cittadini comunitari dei posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati.

i) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione d'Ateneo solo nella parte in cui pregiudica la collocazione del ricorrente;

l) dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i 100 quesiti, resi noti per la prima volta ai candidati in data 1 settembre 2010, e degli atti della predetta Commissione e dell'Ateneo con cui gli stessi quesiti sono stati resi esecutivi;

m) dell'esito della prova orale sostenuta dal ricorrente nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello necessario per poter ottenere l'ammissione;

n) dei verbali redatti per la valutazione della prova del ricorrente e di tutti gli atti connessi anche indirettamente agli stessi nella parte in cui non permettono l'immatricolazione del ricorrente al corso di studi (atti impugnati con i motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università Campus Biomedico di Roma e di ~~Univ. De Sesto~~;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il Consigliere Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con Decreto Rettorale n. 141 del 1° /7/2010 la Università Campus Bio - Medico ha indetto il concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2010-2011.

La selezione dei candidati si è svolta in base al regolamento sul procedimento di ammissione degli studenti approvato con decreto del Rettore n. 137 del 24 giugno 2010 nonché alle prescrizioni contenute nel bando di concorso.

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 reg. cit., l'ammissione avviene sulla base di un concorso per titoli ed esami, che prevede l'assegnazione di 100 punti in totale ripartiti tra la prova scritta, il voto relativo al titolo finale di scuola media secondaria, e la prova orale.

Il 1°.9.2010 si è svolta la prova scritta cui ha preso parte l'attuale ricorrente che conseguito il punteggio di 38, 4.

In ragione di tale punteggio si è collocato tra i primi 300 in graduatoria ed ha partecipato alla prova orale per la quale ha riportato il giudizio C+ (scaturente da un B- e due C) pari a 27 punti.

I punteggi così ottenuti sono stati sommati ai 5 punti assegnati per il voto relativo al titolo finale di scuola di media secondaria, per un

totale di 70,40 punti.

Il senato Accademico, con delibera del 4 settembre 2010, ha approvato la graduatoria finale di merito dei concorrenti e, lo stesso giorno, con Decreto n. 168, il Rettore ha proclamato i vincitori e indicato i nomi dei candidati idonei.

Il ricorrente, ancorché idoneo è risultato tra i non ammessi al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in quanto classificatosi al 175° posto.

In seguito, in virtù anche di scorrimenti in graduatoria legati alle rinunce intervenute, si è trovato al limite della soglia utile all'ammissione al corso di laurea.

Per contestare il risultato egli propone numerosi motivi di ricorso, che possono suddividersi in due categorie:

- motivi afferenti alla formulazione o allo svolgimento delle prove di ammissione;
- motivi riguardanti il numero chiuso e la determinazione del numero dei posti in relazione all'offerta potenziale da parte del Campus.

Va in via preliminare esaminata la eccezione di difetto di giurisdizione prospettata sul rilievo che la Università Campus Bio-Medico è Università privata e resta sottratta per tale ragione alla giurisdizione del giudice amministrativo.

E' sufficiente rilevare che la Università Campus Bio-Medico è un Ateneo non statale ma legalmente riconosciuto che fruisce anche di finanziamenti pubblici e che, ricompresa nel novero delle altre

Università operanti a Roma, è inclusa tra quelle soggette alla normativa nazionale e ministeriale per quanto concerne la programmazione del numero chiuso che viene stabilita con apposita Decretazione Ministeriale.

Ed infatti le censure del ricorrente sono dirette a contestare il numero dei posti assegnati alla suindicata Università in sede di determinazione programmatica degli stessi sicché si rende evidente la competenza del giudice amministrativo a dirimere la controversia in tali sensi allo stesso proposta. La competenza dello stesso giudice deve ritenersi valere anche per le contestazioni riferite agli esiti conseguiti dai candidati che concorrono per lo stesso numero chiuso poiché anche tali eventi si pongono, a ben vedere, come attuazione della programmazione dello stesso numero chiuso che esige la perfetta realizzazione del numero programmato.

Va infatti osservato, e tanto interessa anche il merito del ricorso, che nel caso di specie il ricorrente, a seguito di “ripescaggi” effettuati nella graduatoria dovuti a rinunzie di altri concorrenti, estesi sino al 174° posto, trovasi collocato (al 175° posto) in posizione immediatamente successiva all'ultimo candidato iscritto sicché è proprio l'esito della prova orale (formante oggetto di specifiche contestazioni del deducente) che viene ad assumere valore manifestamente decisivo sì da rivelarsi in tutta evidenza di efficacia determinante e prevalente anche sulle censure impingenti sulle determinazioni assunte in sede di individuazione del numero dei

posti da mettere a concorso .

Tale peculiarità caratterizzante la controversia portata all'esame dell'adito TAR è stata ben rilevata sin dalla fase cautelare. Significativa appare al riguardo la motivazione della Ordinanza n. 39/2011 di questa Sezione che si ritiene utile richiamare .

La stessa Ordinanza, dopo aver rilevato che il ricorrente è il primo dei non ammessi alla procedura concorsuale, considera che “su tale collocazione ha influito il giudizio del “colloquio orale” redatto dall'apposita Commissione, il quale, non appare privo di incongruenze (omissis). Va ribadito al riguardo che la procedura di ammissione dei candidati aspiranti alla iscrizione nella Università di cui trattasi prevedeva, accanto alle altre prove, anche il superamento di una prova generale scritta con assegnazione di relativo punteggio.

Richiamati i giudizi espressi della Commissione in ordine alla prova scritta, trattasi di verificare quale sia stato l'iter logico seguito dall'Organo competente a formulare il relativo giudizio, non connotato da discrezionalità amministrativa bensì da discrezionalità valutativa. In tale ipotesi benché trattasi di valutazioni insindacabili, tuttavia ove si riscontrano vizi riconducibili a errori logici ovvero carenze dovute a reticenze o a contrasti motivazionali, essa diviene sindacabile dal giudice di legittimità in sede di verifica della sussistenza delle garanzie di trasparenza e di motivazione che devono assistere l'operato della pubblica amministrazione anche in sede di espressione di giudizio da parte di commissioni di esami o di

concorsi.

Alla prova orale del 3 settembre 2010 il ricorrente ha riportato il giudizio contrassegnato con la lettera C + (scaturente da un B – e due C) definito con l'assegnazione di 27 punti.

A norma dell'art. 5, punto 3, del Regolamento, la Commissione esaminatrice doveva valutare tale prova e vi era una scala di punti così graduata:

A: eccellente (da punti 37 a punti 45)

B: ottimo (da punti 28 a punti 36)

C: buono (da punti 19 a punti 27)

D: discreto (da punti 10 a punti 18)

E: sufficiente (punti 9).

Con la precisazione che i giudizi letterali erano da formularsi dalla Commissione mentre l'attribuzione del punteggio competeva al Senato accademico. Poiché il punteggio finale (complessivo) da attribuire al candidato costituisce il risultato della somma del punteggio della prova scritta con quello della prova orale (cui si aggiungono i punti attribuiti per il voto relativo al titolo finale di maturità sino a punti 5) appare evidente come sul punteggio complessivo attribuito (p. 70,40 in base al quale è risultato collocato al 175° posto della graduatoria, attualmente come primo dei non ammessi) al ricorrente, che ha riportato il max (p. 5) per il voto del titolo di studio + 38,4 (per i quiz venendo ammesso alla prova orale) la valutazione della prova orale è stata determinante nella

attribuzione del predetto punteggio complessivo di p. 70,40 che lo vede collocato subito dopo l'ultimo attualmente ammesso con p.70,60 con uno scarto di appena p.0,20.

Tanto evidenziato, trovano ampio ambito di riscontro e di considerazione i rilievi del ricorrente che, prendendo a riferimento le formulazioni letterali con cui si è espressa la Commissione in sede di giudizio sulle prove orali, si incentrano sulla esistenza di incongruenze, inidonee a dar conto delle ragioni del giudizio espresso.

Le rilevazioni della Commissione, per quanto concerne la prova orale erano da riferirsi (vedi il Regolamento) a colloqui di carattere culturale, attitudinale e motivazionale.

In base allo "specchietto" su cui la Commissione ha in concreto espresso i giudizi erano da valutarsi: 1) Cultura, capacità di studio, ampiezza di orizzonti, capacità di coniugare studio con altra attività; 2) Scopi e motivazioni alla scelta di studiare al Campus; 3) Attitudini allo studio scelto. Infine era rimessa alla stessa Commissione la formulazione di ulteriori "Considerazioni e commenti" ed il giudizio globale sul colloquio.

Come dato rilevare dallo stesso specchietto redatto per 1 (Cultura: capacità di studio etc.) la Commissione esprime tra l'altro, che il candidato "appare troppo individualista"; per 2 (sulla scelta di studiare al Campus) la Commissione ritiene " Ha una visione di sé e degli altri non sempre realistica ed adeguata. Sufficientemente

maturato e motivato. Non mostra particolari attitudini cooperative”; per 3 (Attitudini allo studio) la Commissione afferma “ Appare credere nelle sue capacità, non motivazioni convincenti circa il percorso di studio scelto, dichiara poca capacità nel lavoro e nello studio con gli altri.

Quanto alle “considerazioni e commenti” la Commissione conclude “Non abbiamo alcuna informazione curriculare del candidato! E’ difficile da valutare. Poco coordinativo- Individualista- Non sempre realistico- Poco empatico”.

I giudizi così come redatti, si rilevano talora contrastanti con la documentazione in possesso della stessa Commissione la quale in sede di “considerazioni e commenti” adduce difficoltà nella valutazione per l’assenza di “informazioni curricolari” del candidato di cui invece nella c.d. “scheda anagrafica” erano riportati i precorsi scolastici, i titoli di studio conseguiti (oltre alla posizione –anche culturale- dei propri familiari); oppure eccessivamente esclusivi e categorici nella rilevazione di profili denotanti connotazioni caratteriali o operative individualistiche (“nel lavoro e nello studio con gli altri”) che non trovano invece riscontro, nella loro categorica rilevazione ad opera dell’Organo esaminatore, nella realtà dei fatti avendo il candidato fornito appositi elementi autobiografici in cui vengono evidenziate attività non sporadiche svolte nel volontariato dimostrative dell’impegno prestato nell’assistenza, insegnamento, tutorato etc. a soggetti bisognosi.

Tali circostanze rilevabili dalla documentazione anagrafica versata in giudizio denotano la emergenza di elementi che rendono avvalorabili i rilievi svolti dal ricorrente avverso la valutazione e motivazione delle prove di colloquio da lui sostenute e si rendono sufficienti a ritenere meritevole di accoglimento il ricorso dallo stesso proposto il quale va perciò in tali sensi accolto stanti gli effetti che ne conseguono sulla posizione del ricorrente nella graduatoria in cui risulta il primo degli studenti non iscritti al Corso di Laurea di cui trattasi , fermo restando che tale accoglimento in nessun modo può incidere sulle posizioni dei concorrenti già iscritti ed immatricolati allo stesso Corso di Laurea per l'ormai decorso anno accademico 2010/2011 .

Nessuna statuizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni peraltro priva del "minimum" degli elementi petitori e probatori che si richiedono per il relativo riconoscimento.

Quanto alle spese le stesse, sussistendo ragioni giustificative, possono ritenersi compensabili nei confronti del Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Non altrettanto nei confronti della Università "Campus Biomedico" di Roma nei cui confronti le spese di giudizio vanno poste a carico nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo

accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la Università "Campus Biomedico" di Roma al pagamento delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di euro 2.000,000 (duemila) onnicomprensiva degli onorari di difesa.

Compensa le spese nei confronti del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2012 ed , in prosecuzione del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)